



APERTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Alberghi

Merci



Vittoria
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 3
<u>Norme che regolano la Sezione Merci in Refrigerazione</u>	pag. 5
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 7
<u>Condizioni Particolari Alberghi Stagionali</u>	pag. 9

Sezione merci in refrigerazione - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore - esistenza, se indicato)
La garanzia può essere prestata a valore intero o a primo rischio assoluto in base alla scelta del Contraente				
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	1.1	25% minimo Euro 100		
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	1.2		Periodo continuativo 12 h	
Per la forma a Valore intero assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	2.3			- fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

Albergo

Per albergo si intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Impianti

Celle e relative attrezzature atte alla produzione del freddo, contenenti le merci assicurate

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Indennizzo o risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

Merci refrigerate

Merce, compresi eventuali imballaggi, immagazzinata all'interno delle celle di refrigerazione dell'albergo, destinata ad essere conservata per un determinato periodo.

Periodo di carenza

Periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della produzione regolare del freddo e durante il quale la merce all'interno delle celle, permanentemente chiuse, non subisce danno.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione

1. Norme che regolano la Sezione Merci in Refrigerazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate alla Sezione Incendio.

Il premio è calcolato in relazione alla condizione operante indicata in polizza tra **1.1 – Merci in refrigerazione e 1.2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo** di seguito riportate.

Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- Glossario;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante)
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Onorari periti

prestate nei limiti previsti dalla Sezione Incendio.

L' eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

1.1 - Merci in refrigerazione (per celle frigo, banchi e armadi frigoriferi)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 100.

1.2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo (solo celle frigorifere)

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

1.3 - Periodo di carenza

Premesso che il periodo continuativo di 12 ore indicato all'art. 1.2 merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo si identifica con il cosiddetto "periodo di carenza", cioè il periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo durante il quale la merce all'interno delle celle - permanentemente chiuse - non subisce danno, si intendono assicurati, anche se avvenuti durante tale periodo:

- il deterioramento di merci che non abbiano ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

1.4 - Forme di copertura

Garanzia prestata a valore intero

Agli effetti del conteggio del premio nonchè, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara che la somma assicurata corrisponde al massimo valore di quanto posto in refrigerazione ed assicurato con la presente polizza.

Garanzia prestata primo rischio assoluto

La somma relativa ai beni assicurati con la presente polizza corrisponde al massimo dell'indennizzo per sinistro e per anno assicurativo ed è stabilita indipendentemente dal valore di esistenza di detti beni e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

2. Condizioni che regolano il caso di sinistro

2.1 – Richiamo delle condizioni della sezione incendio e danni diretti

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio

4.2 - Procedura per la valutazione del danno

4.3 - Mandato dei periti

4.6 - Limite massimo dell'indennizzo

4.7 - Obblighi in caso di sinistro

4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

4.10 - Esagerazione dolosa del danno

4.12 - Anticipo indennizzi

2.2 - Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si procede determinando per le Merci il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

2.3 - Caso di assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dall'art. 2.2 Determinazione del danno, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che le merci in refrigerazione avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15% l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione le garanzie:

- Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
- Onorari periti,

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.4 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di

polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle Condizioni operanti della presente Sezione.

3. Condizione particolare alberghi stagionali

3.1 Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno si precisa che durante tale periodo di chiusura:

a - le garanzie di cui ai punti 1.1 “Merci in refrigerazione (per celle frigo, banchi e armadi frigo)” – 1.2 “Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo (solo celle frigorifere)” non sono operanti.



APERTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB044421-MRI-EDZ-0119 - MULTIRISCHI ALBERGHI - MERCI